

Comune di Sardara
Provincia del Medio Campidano

Regolamento
generale
delle
entrate

Approvato con Delibera C.C. n. 12 del 22.03.1999;
Modificato con Delibera C.C. n. 54 del 20.12.1999.
Adeguato alla nota della Direzione Reg.le delle Entrate n. 50248/2000/FC del 18.12.2000.
Modificato con Delibera C.C. n. 15 del 02/04/2007.

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 - Entrate comunali
- Art. 3 - Aliquote e tariffe
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Gestione delle entrate

- Art. 5 - Forma di gestione
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazioni tributarie
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 11 - Rapporti con il contribuente

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12 - Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L' Autotutela
- Art. 17 - Accertamento con adesione

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 18 - Riscossione
- Art. 18-bis - Compensazione
- Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 20 - Crediti inesigibili e di difficile riscossione
- Art. 21 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Titolo IV - SANZIONI

- Art. 24 - Cause di non punibilità
- Art. 25 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 - Norme finali
- Art. 27 - Disposizioni transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il Regolamento, adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell' art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità con i principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti secondo principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell' aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2 - Entrate comunali.

1. Sono costituite da entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali.

Art. 3 - Aliquote e tariffe.

1. Le aliquote, tariffe e prezzi, sono determinati con deliberazioni dell' organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l' anno in corso.

4. I canoni vengono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l' adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

5. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell' utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie.

1. Per l' applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, per determinate fattispecie stabilite dalla legge si possono applicare d' ufficio.

3. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all' entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salvo esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell' ipotesi in cui la legge, che la prevede, non abbia carattere cogente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all' art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L' esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell' organizzazione e corredata da certificazione attestante l' iscrizione nell' anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già scritto a ruolo.

5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dell' agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Gestione delle Entrate

Art. 5 - Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri enti locali ai sensi degli artt. 24-28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all' art. 22, comma 3, lett. c), della L. 142/90;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall' art. 22, comma 3, lett. e) della L. 142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all' art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43;

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all' albo di cui all' art. 53 del D. Lgs. N. 446/97;

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

4. L' affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione;

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione di cui ai commi precedenti.

6. L' eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l' attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l' assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell' Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell' Amministrazione preposti alla difesa dell' Ente.

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie.

1. Con provvedimento del Sindaco viene nominato il funzionario responsabile dei tributi; il provvedimento del Sindaco può inoltre determinare le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia, è comunque designato in base alla qualifica professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile:

a) cura tutte le operazioni utili all' acquisizione dell' entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l' esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva qualora la sua figura non corrisponda al dipendente che predispose i suddetti ruoli, nel qual caso il visto medesimo è apposto dal Segretario Comunale;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall' art. 15;

f) all' occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall' art. 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l' accertamento con adesione di cui all' art. 17;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l' attività svolta dall' affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d' appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Capo II - Denunce e Controlli

Art. 8 - Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell' invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l' amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d' imposta, e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 9 - Attività di controllo

1. L' ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l' attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento, tenendo conto della capacità operativa dell' ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Qualora, nel corso dell' espletamento dell' attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Una percentuale del gettito dell' imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.

1. Ogni ufficio comunale, se richiesto, è tenuto a fornire prontamente, la diponibilità e la collaborazione necessaria al funzionario responsabile dell' Ufficio Tributi.

2. Ogni ufficio comunale deve dare sistematica comunicazione all' ufficio tributi, di qualsiasi istanza ricevuta avente rilevanza ai fini dell' applicazione dei tributi comunali.

Art. 11 - Rapporti con il contribuente

1. Nell' esercizio dell' attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Capo III . Procedimento di Accertamento

Art. 12 - Accertamento delle entrate tributarie.

comma 1: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;

comma 2: Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;

comma 3: Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo;

comma 4: E' facoltà del contribuente prevenire l'accertamento provvedendo al pagamento di quanto dovuto (tributo, sanzioni e interessi);

comma 5: La misura annua degli interessi è pari a quella del tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L' entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell' esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:

- a) individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
- b) determinare l' ammontare del credito;
- c) fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione)

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell' utenza, l' accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento). Questi provvede a predisporre l' idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell' applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall' Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell' esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell' esercizio finanziario.

Art. 14 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata tramite i messi comunali o, in alternativa tramite il servizio postale con l' invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell' ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all' ufficio predetto, la quale, in tale caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 15 - Contenzioso

1. Spetta sempre al responsabile dell' ufficio o del servizio costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello. Il responsabile del servizio rappresenta l' ente nel procedimento.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal responsabile del servizio.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio;

4. L' attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 16 - L' Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell' entrata o i soggetti gestori , nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all' annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d' ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell' atto.

3. In pendenza di giudizio, l' annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l' ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell' interesse del comune ad attivarsi mediante l' autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, nonché all' organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia ritenuto definitivo il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell' atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

5. Non è consentito l' annullamento o la revoca d' ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13.07.1998, è stato introdotto nell' ordinamento comunale l' istituto dell' accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e, come disciplinato da relativo regolamento.

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. La riscossione della TARSU avviene tramite ruolo a cura del concessionario del servizio riscossione tributi a norma del D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

3. La riscossione coattiva dell' entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei Tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

3-bis: Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

4. La riscossione coattiva delle entrate comunali non tributarie avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 purchè il funzionario responsabile del servizio o ufficio che gestisce l' entrata suddetta dia idonea motivazione dell' opportunità e della convenienza economica.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell' entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

6. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all' atto della consegna, apposito verbale.

Art. 18-bis - Compensazione:

I contribuenti possono compensare, tramite modello F24, le somme a credito per tributi erariali, contributi e premi con quelle dovute al comune a titolo di ICI.

E' vietata la compensazione di crediti ICI con debiti ICI;

Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. il contribuente, al quale è stato notificato l' avviso di accertamento, può richiedere con apposita istanza anche verbale, il pagamento delle somme dovute in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non versata. Tale disposizione si estende anche agli avvisi notificati negli anni pregressi per i tributi comunali.

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Art. 20 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell' esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell' organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 21 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70 c. 3, del D. Lgs. 77/95 circa

le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 22 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2984 del codice civile.

4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Art. 23 -Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività di istruttoria e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione delle entrate, sia tributarie che extratributarie, l'importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo ad accertamento è stabilito in Euro 10,00;

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad Euro 10,00;

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti ed è esonerato dal compiere i relativi adempimenti; pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad Euro 10,00;

6. Per i versamenti spontanei delle entrate tributarie, per gli importi minimi al di sotto dei quali non si deve versare, si fa riferimento alle norme regolamentari che disciplinano ciascun tributo.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 24 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all' applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Art. 25 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l' irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata a.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 19.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 27 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le norme di cui all' art. 13 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dal 01.01.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.